

**N**el Regno di Napoli si rintraccia la presenza degli speciali *ab antico*. Si trovano testimonianze nel *Liber examinationis aromatariorum* del 1464, nelle *Capitolazioni dell'Arte* del 1496 e in alcuni diplomi rilasciati dall'Almo Collegio Salernitano, benché non vi sia notizia alcuna di studi specifici.

Nei primi anni dopo il Mille, inoltre, con l'estendersi del fervore religioso, nel napoletano sono attivi ben diciotto monasteri che all'assistenza spirituale uniscono quanto deriva dalle tradizioni degli antichi parabolani *ad curanda debillium aegra corpora*, sviluppando una serie di opere di carità e istituzioni con specifiche caratteristiche di assistenza di infermi di tale entità da indurre San Atanasio a definire Napoli la «città di misericordia, di pietà, e seno di ogni bontà».

**PER ESERCITARE**

Un profilo dettagliato dell'antico speciale partenopeo, poi, ci è tramandato dal periodo spagnolo con una *Prammatica* del 1577, contenente istruzioni per l'attività del Protomedico, in cui sono con precisione riportati i «*requisiti per l'idoneità o privilegio all'esercizio pubblico di speziale*»: nato da legittimo matrimonio, battezzato, non essere inquisito da autorità giudiziaria, godere di buona fama; conoscere la grammatica e avere un attestato rilasciato da un maestro di pubblica scuola; aver fatto pratica per almeno sei anni presso uno speziale approvato. Le prove di esame si svolgono davanti a una Commissione presieduta dal Protomedico e formata da otto rappresentanti del Ceto degli Speciali. Consistono nella selezione di medicinali buoni, dei quali occorre illustrare le qualità; nell'attenersi ai Canoni di Mesuè nel preparare i medicinali; nel conoscere leggi e consuetudini per il buon andamento della pubblica attività. Un bando napoletano del 1581, inoltre, sottolinea la necessità di impedire che i praticanti non patentati esercitino la medicina o dispensino medicinali. Con questo bando, però, il Protomedicato non cerca affatto di sopprimerli, cosa del resto al tempo impossibile, bensì di assicurarsi che si adoperino per ottenere presso i suoi uffici la necessaria qualifica. Antonio Santorelli - Protomedico generale di Napoli nel pri-



# Farmacisti a Napoli

**Prima parte di un excursus sulla figura dello speziale partenopeo dal Quattrocento all'Ottocento. I requisiti per svolgere la professione e l'evolversi degli istituti universitari**

DI RAIMONDO VILLANO

mo Seicento - riferisce a tal proposito che negli anni antecedenti al 1652 coloro che praticano senza sottoporsi all'esame e senza farsi patentare dal Protomedico vengono privati per confisca di tutti i loro beni mobili. Ai tempi del Santorelli, tuttavia, è necessario che il paziente presenti

una querela contro il ciarlatano senza patente. Di solito invece accade che il paziente si accontenti di riavere dal ciarlatano i soldi spesi per il medicamento. Con la *Prammatica* del 1581 e con quella del 1679, si stabiliscono in modo chiaro i limiti delle categorie degli speciali di



medicina e degli speciali manuali e ne sono stabilite le competenze in relazione alla formazione. Agli speciali di medicina, quali artigiani specializzati, sono riconosciute dignità e professionalità derivanti dalla specifica attività. È richiesto loro l'obbligo di frequentare un corso di studi al termine del quale, e dopo un'opportuna verifica, sono dichiarati idonei all'esercizio. Nel successivo 1614, a Napoli, si verifica un importante evento: viene pubblicato il *Petitorio*, la prima farmacopea del Regno.

### IN AMBITO UNIVERSITARIO

Intanto, nei secoli dal XIII al XVIII, l'università, in generale, pur essendo sotto le varie dominazioni oggetto di proposte e riforme, è prevalentemente interessata al suo ordinamento interno, all'istituzione di cattedre e facoltà, fra cui quella di Medicina e chirurgia, alla nomina di docenti. Due importanti interventi, poi, caratterizzano quasi l'inizio e la fine del periodo austriaco-borbonico, epoca durante la quale, tra l'altro, l'università ottiene una sede più ampia e più degna. Il primo risale al 1732 a Napoli, allorché l'incaricato per la riorganizzazione dell'università Monsignor Galiani pone in opportuno rilievo che nello *Studium* napoletano manca ancora la «cattedra per insegnare la natura dei minerali, coll'uso de' quali infiniti medicamenti si compongono. E sebbene sia una cattedra per insegnare a' giovani l'uso dei semplici, e la natura delle erbe ch'entrano nella com-

posizione d'infinite medicine, cioè della Botanica; ad ogni modo in questa le lezioni per i giovani sono di niuna utilità, poiché la descrizione di ciascun'erba non viene accompagnata dall'osservazione oculare dell'erba medesima, non essendovi nello studio, l'orto dei semplici, come negli altri studi d'Europa». La cattedra, senza orto per le esercitazioni, è assegnata a Orazio Biancardo. Il secondo intervento è il Decreto 198 del 1806 che con maggior accuratezza stabilisce che per poter esercitare la farmacia lo studente deve conseguire il relativo grado accademico presso l'Università, dopo aver dimostrato di aver fatto esercizio pratico della professione. Dispone inoltre che tutte le farmacie siano obbligatoriamente dirette da un farmacista abilitato. Il 10 gennaio 1812 un Decreto regio stabilisce i gradi dottorali per i farmacisti: approvazione, licenza, laurea. Il Decreto prescrive che «per i farmacisti l'esame sarà ugualmente verbale e in scritto: i soggetti delle dimande dovranno essere presi dalla botanica, dalla chimica e dalla farmacia. Oltre a ciò si darà loro qualche operazione farmaceutica a fare in presenza degli esaminatori. Gli esaminatori saranno in Napoli i professori di botanica, di chimica e di materia medica, presieduti dal Decano della Facoltà».

I requisiti per essere ammessi all'esame sono quelli di aver seguito per due anni gli studi della professione, le lezioni di storia naturale e chimica farmaceutica; il titolo è abilitante e per coloro che esercitano in Comuni con oltre seimila abitanti la tassa è di lire 100 mentre per tutti gli altri è di lire 40; sia prestato giuramento obbligatorio per l'esercizio al pubblico.

Nel 1805 viene avviato l'impianto dell'Orto Botanico di Napoli, annoverabile tra gli Orti d'Italia più recenti, oltre che tra i più pregevoli per il numero e la qualità delle sue collezioni. Lo istituisce ufficialmente il decreto firmato il 28 dicembre 1807 da Giuseppe Bonaparte. Gli architetti De Fazio e Paletti ne curano la realizzazione mentre il botanico Michele Tenore si occupa dell'organizzazione scientifica: ne sarà il direttore dal 1810 al 1860. Il 27 dicembre 1815, un altro Regio decreto conferisce all'Università di Napoli la facoltà di conferire tre specie di titoli acca-

demici: l'approvazione con il grado di "Baccelliere"; la licenza con il grado di "Licenziato" e la laurea con il grado di "Dottore". Tale Decreto, inoltre, dispone l'obbligo per i farmacisti di sostenere due esami. Uno «a voce ed un altro in iscritto, fatto di proprio carattere dell'aspirante ed in lingua italiana. I soggetti delle dimande dovranno prendersi dalla botanica, dalla chimica e dalla farmacia». Erano previsti un saggio di pratica con un'operazione chimico-farmaceutica, in presenza di esaminatori; il pagamento di un diritto pari a quello per le scienze naturali, ovvero ducati due per l'approvazione e ducati quattro per la cedula. Le lezioni, che si svolgono prevalentemente nei locali dell'Ospedale degli incurabili e dell'annessa farmacia, trattano di chimica, botanica, materia medica e chimica farmaceutica. Il Decreto stabilisce, infine, che «i farmacisti che vorranno insegnare chimica e farmacia non potranno farlo senza prendere il grado di licenza in scienze fisiche e matematiche» e fa esplicito divieto di contemporaneo esercizio di farmacia e medicina. Nel successivo 1816, un Regolamento regio impone l'obbligo di frequenza alle lezioni universitarie di Farmacia: gli esami possono essere sostenuti quattro volte al mese e con non più di quindici candidati per volta. Nel 1826, invece, una regia disposizione dà facoltà agli studenti di Farmacia di rifare gli esami dopo tre mesi se respinti per la prima volta, dopo sei mesi per la seconda volta e dopo un anno se respinti per la terza volta. Numerosi, d'altro canto, sono gli interventi del legislatore regio e delle autorità deputate al controllo per regolare l'attività farmaceutica. Nei primi anni dell'Ottocento nel Regno delle due Sicilie la questione riguardante il riconoscimento ufficiale dell'attività svolta nelle spezierie conventuali subisce un deciso ricorso fatto dal Consiglio degli Otto, che salvaguarda i diritti degli Speciali Napoletani, in cui si propone, tra l'altro, che gli speciali "cedolati" abbiano intestate a loro nome le farmacie monastiche e che queste ultime siano anch'esse sottoposte alle normali ispezioni annuali da parte del Protomedico e al versamento della relativa tassa annuale.

